

**Avv. Caterina Argese**

Piazza Roma n. 11

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 080.4805459 – Fax 080.4801577

PEC: argese.caterina@oravta.legalmail.it

**Tribunale di Grosseto**

**Proc. n. 1027/2015 – Dr.ssa Paola Caporali**

**Prossima Udiienza 20.01.2016**

**Memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.**

per

il Sig. Bruno Falzea, con l'Avv. Caterina Argese

contro

l'Avv. Claudio Defilippi, in proprio e quale rappresentante dell'Associazione Professionale "Studio Legale Defilippi & Associati", rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avv. Deborah Cianfanelli

\*\*\*\*

Nel ritenere noto il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del 28.07.2015, delle memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 1 e 2 c.p.c., nonché di tutta la documentazione prodotta, la difesa di parte convenuta si riporta alle conclusioni già rassegnate nei predetti atti e di cui si chiede l'integrale accoglimento, nella ribadita impugnativa di tutto quanto ex adverso richiesto, eccepito e concluso, siccome infondato sia in fatto che in diritto.

In considerazione della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c depositata da parte attrice, si replica quanto in appresso.

Non si ritiene di dover ulteriormente disquisire in merito alla contestazione di tardività della domanda riconvenzionale, stante la pretestuosità della stessa e la documentazione già prodotta.

⇒ Quanto alla considerazione di controparte che *"il Falzea non ha provveduto a nominare alcun altro legale per il procedimento per*

*Cassazione avverso decreto della Corte d'Appello di Genova, pendente al momento della revoca, che risulta essere stato affidato esclusivamente alla difesa del sottoscritto”, e che “pare solo il caso di sottolineare che se la data della udienza di detto procedimento o di altro non fosse realmente stata indicata, sarebbe stato sufficiente richiederla”, le stesse appaiono prive di alcun pregio giuridico oltre che risibili.*

L'art. 27 del Codice Deontologico Forense stabilisce a carico dell'Avvocato un dovere di informazione nei confronti del cliente, in particolare al comma VII prevede che *“l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso”*. Ed ancora l'art. 32 del predetto codice deontologico statuisce *“l'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita”*. È evidente che nell'ipotesi di revoca debbano essere usate da parte del professionista le stesse cautele.

Nonostante il professionista fosse a conoscenza della fissazione dell'udienza di discussione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione sin dal luglio 2014 (all.ti 1 e 2 alla presente), né dopo aver ricevuto la summenzionata comunicazione né al momento della consegna dei documenti, l'Avv. Defilippi ha informato il Sig. Falzea dello stato dei procedimenti e dell'imminenza dell'udienza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La mancata informativa al cliente ha comportato che all'udienza del 14.10.2014 nessuno sia comparso per il ricorrente, come si può evincere dal verbale di udienza già allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata da parte convenuta (all. 8 alla memoria istruttoria n. 2). Né ad oggi controparte ha provato di aver dato le informazioni inerenti lo stato di avanzamento delle pratiche al momento della riconsegna dei documenti (10.10.2014).

Quanto all'accoglimento del ricorso in Cassazione contraddistinto dal n. 19312/2013 RGV, il mancato deposito dei 383 allegati ha comportato una analisi deficitaria da parte della Suprema Corte di Cassazione in assenza della documentazione necessaria a comprovare quanto richiesto. In realtà, come si è potuto poi verificare, il fascicolo di parte è stato inoltrato a mezzo del servizio postale, con un plico (all. 3) che giammai avrebbe potuto contenere anche i 383 allegati oltre a quelli effettivamente prodotti (all.ti 24 e 24 bis comparsa di costituzione e risposta).

Tanto è ben vero che a fronte della richiesta di € 300.000,00 di indennizzo, la Suprema Corte di Cassazione ne ha riconosciuti solo 1.000,00 in più rispetto alla Corte d'Appello di Genova, che ne aveva riconosciuti soltanto 10.000,00 €.

Inoltre, il Falzea è venuto a conoscenza dello stato del procedimento solo in data 18.12.2014, allorchè ha delegato la sig.ra Pierina Starace ad accedere al fascicolo per informarsi circa la data di udienza fissata per la discussione del ricorso.

Il Sig. Falzea aveva dovuto comunque nominare altro legale, l'Avv. Luigi Pirozzi, che a quel punto non ha potuto far altro che supervisionare il deposito della sentenza (all.ti 4 e 5 alla presente).

Si chiede, pertanto, ammettersi prova testimoniale a mezzo della Sig.ra Pierina Starace, da Campi di Bisenzio (Fi), sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla locuzione "vero che":

1. "su richiesta del Sig. Falzea, la Sig.ra Pierina Starace si recava presso la Cancelleria della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione per informarsi circa la data fissata per l'udienza di discussione nell'ambito del ricorso contraddistinto dal n. 19312/2013 RGV";
2. "in tale occasione, la Sig.ra Pierina Starace veniva informata che l'udienza di discussione innanzi alla Corte di Cassazione si era tenuta già in data 14.10.2014".

⇒ Quanto alle numerose negligenze poste in essere dal professionista è solo il caso di precisare che l'Avv. Defilippi in data 10.10.2014 ha restituito al Falzea la documentazione ricevuta dallo stesso per l'espletamento dell'incarico (all. 6). In tale occasione, il Falzea ha potuto verificare l'omesso deposito di numerosi documenti importanti per l'accoglimento delle proprie domande. In particolare, al n. 36 del predetto elenco ha verificato che, pur avendo consegnato all'Avv. Defilippi un importante documento di risposta del Comune di Grosseto (all. 7) ad una propria diffida del 12.12.1994, e pur avendone espressamente richiesto il deposito, nel ricorso promosso innanzi al Tar Toscana e contraddistinto dal n. 1704/2012 R.G., lo

stesso non è stato depositato (cfr. all. 8 ricorso al Tar Toscana). Tale documento è stato ritenuto essenziale dal difensore che ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 714/2015 con la quale è stato definito il procedimento, tanto da allegarlo al ricorso innanzi al Consiglio di Stato (all. 9 – si deposita copia informale, poiché il ricorso originale è stato consegnato alla notifica il 03.12.2015 e non è ancora stato restituito).

⇒ Quanto alle condizioni di salute del Falzea ed alle patologie preesistenti non riconducibili alla condotta di controparte, è solo il caso di precisare che nella comparsa di costituzione e risposta questa difesa ha dedotto che *“lo stesso ha visto peggiorare le proprie condizioni di salute già precarie tant’è che è stato ricoverato dal 01.09.2014 al 12.09.2014 per stati ansiosi”*, attribuendo alla controparte il peggioramento delle condizioni di salute dell’odierno convenuto.

E comunque, come si potrà evincere dalla documentazione medica allegata alla predetta comparsa, il Sig. Falzea è stato ricoverato d’urgenza proprio a seguito degli episodi descritti nei propri atti difensivi, e gli è stata diagnosticata una cardiopatia ipertensiva, patologia questa mai riscontrata prima del ricovero di cui trattasi.

⇒ Quanto alla mancata contestazione dell’attività svolta dal professionista attore, preme far rilevare che al contrario le contestazioni circa l’operato dello stesso sono state sollevate dall’odierno convenuto in diverse circostanze. Tanto potrà essere

agevolmente verificato dalla lettura delle e-mail e delle raccomandate inoltrate dal Falzea al Defilippi.

⇒ Da ultimo, ma non per minore importanza, si reitera l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità della domanda.

L'attore, infatti, non ha mai compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e si è sempre limitato a indicare una mera elencazione di procedimenti senza indicare analiticamente l'attività compiuta e le somme percepite per ognuno di essi, lo stato dei procedimenti, le udienze tenutesi, i compensi che ritiene essere dovuti per ogni procedimento.

Ma v'è di più.

Non solo non è stata mai precisata l'attività svolta in favore del Falzea, ma addirittura con un acutissimo colpo di mano controparte ricalcola le somme che a suo dire sarebbero dovute dal convenuto, aumentando la domanda iniziale.

Controparte, in considerazione della propria professione, dovrebbe ben sapere che la precisazione della domanda avrebbe dovuto essere effettuata entro la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c, barriera preclusiva per eventuali "cambi di rotta".

Pertanto, non si accetta il contraddittorio su tale riconteggio e si precisa che nemmeno in tale riparametrazione del quantum di causa si specifica quale sia stata l'attività espletata per il ricorrente indicando genericamente *"reperiti gli atti, effettuate le copie, le notifiche e plurimi viaggi sia a Firenze che a Grosseto"*. Ancora una

volta non è dato sapere quanti siano stati questi plurimi viaggi ed in quali date siano stati effettuati, atteso anche che sul frontespizio del fascicolo di parte depositato alla Corte Suprema di Cassazione si legge: “ATTENZIONE PERVENUTO A MEZZO POSTA”! (cfr. all. 3).

Si insiste pertanto nella declaratoria di nullità dell’atto di citazione per genericità della domanda ed indeterminatezza dell’oggetto, che dovrà essere preliminare rispetto alla valutazione del merito dell’odierna controversia.

- ⇒ Quanto alla contestazione circa il congruo preavviso della fissazione dell’udienza innanzi al Tar Toscana, si precisa che la comunicazione pervenuta al Falzea, poco più di un mese prima della predetta discussione, era stata inoltrata oltre la scadenza dei termini per presentare le memorie di discussione e le repliche, tanto da aver dovuto chiedere una remissione nei termini.
- ⇒ Quanto all’assenza del deposito dei 383 allegati innanzi alla Corte di Cassazione nel procedimento n. 19312/2013 R.G.V., non si ritiene di doverne disquisire ulteriormente atteso che dagli indici atti dei fascicoli depositati si evince a chiare lettere l’assenza degli stessi.
- ⇒ Si chiede inoltre l’esibizione del registro fatture emesse per gli anni 2013 e 2014 onde verificare la fatturazione degli importi corrisposti dal Sig. Falzea.

Non ci si oppone al richiesto interrogatorio formale del convenuto.

Grosseto – Martina Franca, lì 14.12.2015

Avv. Caterina Argese